

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

BANDO DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE CLASSIFICABILI COME PMI DELLA PROVINCIA DI UDINE 2017

(Approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Udine con Determinazione del Segretario Generale n.830 del 8/11/2017)

Art. 1 - FINALITÀ

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine (di seguito indicata come CCIAA di Udine), nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese industriali della provincia di Udine attraverso l'assegnazione di contributi per favorire la nascita e la crescita di Nuove Imprese nella Provincia di Udine

Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad Euro 400.000,00.

La Camera di Commercio di Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento Dirigenziale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 3 - INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono agevolabili, attraverso la concessione di contributi, le spese sostenute per l'avvio e/o lo sviluppo dell'attività imprenditoriale, per l'acquisizione di beni e di servizi necessari alla realizzazione di progetti di investimento realizzati dalle PMI della provincia di Udine qualificabili come Nuove Imprese che presentano i requisiti di cui all'art. 5 co.1 lett. a) del presente Bando.

L'iniziativa deve essere riferita all'attività svolta dall'impresa nella sede legale e/o unità locale localizzata in provincia di Udine.

AVVIO dell'iniziativa:

Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo.

Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- b) la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa, come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

Costituiscono eccezione a quanto sopra indicato, come previsto dall'art. 7 del bando le fatture e pagamenti relativi a oneri notarili, che possono avere data antecedente alla domanda di contributo.

Art. 4 - REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del presente bando.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
La definizione di impresa unica è riportata nell' allegato A del presente bando.

Art. 5 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni, in relazione comunque a PMI della provincia di Udine:

- a) **nuova impresa:** l'impresa iscritta da meno di 36 mesi al registro delle imprese dalla data di presentazione della domanda di contributo; non è considerata "nuova, l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente;
- b) **impresa giovanile:**
 - l'impresa in cui la maggioranza delle quote e dell'Amministrazione è nella titolarità di giovani,
 - l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani,
 - l'impresa individuale il cui titolare è un giovane,
 - nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane): la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane che detiene la maggioranza delle quote e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società e detiene la maggioranza delle quote;
- c) **giovane:** persona fisica di età ricompresa tra i 18 e i 35 anni;

NOTA BENE: b) e c)

Il requisito relativo all'età deve sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo.

Il requisito di partecipazione giovanile deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve essere mantenuto per un periodo di almeno due anni a decorrere dalla data di rendicontazione dell'agevolazione, pena la rideterminazione dell'agevolazione medesima.

- d) **impresa femminile:**
 - l'impresa in cui la maggioranza delle quote e dell'Amministrazione è nella titolarità di donne,
 - l'impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne,
 - l'impresa individuale il cui titolare è una donna,

- nel caso della società di persone composta da due soci: la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna che detiene la maggioranza delle quote e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società e detiene la maggioranza delle quote.

Il requisito di partecipazione femminile deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve essere mantenuto per un periodo di almeno due anni a decorrere dalla data di rendicontazione dell'agevolazione, pena la rideterminazione dell'agevolazione medesima.

Art. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiarie dei contributi le **Nuove Imprese** - rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria¹, in qualsiasi forma costituite - comprese le cooperative e i consorzi - che presentino i seguenti requisiti:

- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Udine;
- con sede legale e/o operativa destinataria dell' investimento nel territorio della provincia di Udine;
- in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
- non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 4 ed appartenenti ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell' allegato A del presente bando.;
- che rispettano, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- che rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012;
- non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), b), d), f), g) e h) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione del contributo;

i requisiti previsti dalle lett. c), e) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo.

Per i requisiti relativi all'impresa giovanile e femminile si rimanda all'art. 5.

Le imprese - se non attive al momento della domanda - dovranno risultare attive - con regolare denuncia al Registro Imprese - alla data di rendicontazione.

¹ Ai sensi dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente e seguenti parametri:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2

La Nuova Impresa che si configura al momento della presentazione della domanda di contributo come Impresa Giovanile e/o Impresa Femminile ai sensi dell' art .5 del Bando potrà beneficiare di un intensità di contributo maggiorata ai sensi dell'art. 8 del Bando, presentandone espressa richiesta.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 7 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una sola domanda di contributo per ciascuna impresa.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per le seguenti tipologie di investimento:

- 1) Acquisto di macchinari, arredi e attrezzature comprese le spese di installazione, montaggio, trasporto e collaudo;
- 2) Spese per impianti elettrici, idraulici, di sicurezza e di condizionamento predisposti secondo le normative di legge vigenti e da parte di soggetti regolarmente abilitati all'allestimento degli stessi secondo le direttive previste;
- 3) Acquisto di software, diritti di licenza o contratti d'uso, anche sotto forma di abbonamento per un periodo massimo di 12 mesi e fino a un massimo di 5.000,00 euro di spesa totale ammissibile;
- 4) Acquisto di hardware strettamente connesso all'attività svolta;
- 5) Acquisto di automezzi, strettamente strumentali all'attività dell'impresa, immatricolati come autocarri (categoria N1);
- 6) Spese di materiale illustrativo a scopo pubblicitario, legato all'avvio dell'impresa, esclusivamente consistente in: cartellonistica, brochure, depliant, cataloghi, per un massimo di 1.000,00 euro di spesa ammissibile;
- 7) Realizzazione o implementazione del sito internet e di App aziendali, realizzati secondo la normativa vigente e comunque dopo la presentazione della domanda, per un massimo di 5.000,00 euro di spesa totale ammissibile;
- 8) Acquisto di beni mobili provenienti dall'attività preesistente **conformi ai precedenti punti**;
- 9) Spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente all'onorario notarile al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipati dal notaio.

I beni oggetto degli investimenti devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di:

- Beni compresi nel costo di rilevamento dell'attività preesistente;
- automezzi, strettamente strumentali all'attività dell'impresa, immatricolati come autocarri (categoria N1), venduti da fornitore idoneo ad emettere regolare fattura di vendita del bene stesso (con relativa iscrizione al Registro imprese) e corredati da garanzia di vendita.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate e pagate - dall'impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti regolarmente emessi agli effetti fiscali , pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati, **dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il termine massimo previsto per la rendicontazione, ad esclusione degli oneri notarili.**

Le spese per consulenze/realizzazione di siti e app aziendali sono ammissibili a condizione che il consulente/professionista o la società di consulenza svolga un'attività risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammissibili di cui al presente articolo.

Per ogni “consulenza esterna” dovrà essere stipulato, tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell’attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Sarà parte integrante del contratto il CV della società di consulenza o del consulente debitamente firmato in modalità autocertificativa

Nel caso di preventivi e fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese) gli stessi devono essere accompagnati da traduzione a cura dell’impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante.

L’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad Euro 4.000,00 IVA e analoghe imposte estere escluse.

È esclusa l’ammissibilità delle spese per minuterie e beni deperibili, nonché per beni di uso promiscuo; sono comunque esclusi i beni di valore inferiore a 10,00 euro (iva esclusa).

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese relative al personale dipendente;
- b) spese legali ed amministrative;
- c) spese di viaggio, vitto e soggiorno;
- d) beni di consumo;
- e) spese relative ad opere realizzate in economia all’interno delle singole aziende;
- f) iva, oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo addebitate;
- g) le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari;
- h) operazioni in leasing o locazione operativa;
- i) qualsiasi forma di auto-fatturazione o di compensazione;
- j) Le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo ad eccezione degli oneri notarili;
- k) ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili..

Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell’incentivo.

Art. 8 - INTENSITÀ DELL’AIUTO

L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per gli investimenti di cui all’art. 7 del presente Bando nella percentuale massima del 50%.

L’intensità del contributo è elevabile al 70% nel caso in cui l’impresa istante si configuri come giovanile e/o femminile ai sensi dell’ art. 5 del presente Bando, a seguito di espressa richiesta in sede di presentazione della domanda.

L’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad Euro 4.000,00 IVA e analoghe imposte estere escluse.

Il contributo massimo concedibile è pari ad

- € 12.000,00 per nuove imprese non giovanili e/o femminili ;
- € 16.800,00 per nuove imprese giovanili e/o femminili che beneficino della maggiorazione dell'intensità contributiva al 70%.

Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.

Non è prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una sola domanda di contributo per ciascuna impresa.

Art. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo schema di domanda allegato al presente bando contiene già tale dichiarazione.

Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate presentano **una domanda di contributo in bollo** alla CCIAA di Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale www.ud.camcom.it. La domanda dovrà essere presentata:

- **a partire dalle ore 09.00.00 del 16/11/2017**
- **ed entro 18/12/2017**

Le domande vanno esclusivamente inviate con la seguente modalità:

Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it

La domanda, si considera validamente inviata se:

- inviata da casella di posta elettronica certificata
- firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;

oppure

- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.

La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di

certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) relazione illustrativa dell'iniziativa per cui si chiede il contributo;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (dichiarazione PMI);
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento "de minimis";
- 4) preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi;
- 5) documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente).

Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.

Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La CCIAA di Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento dirigenziale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 11 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita dall'ufficio "Contributi" dell' Azienda Speciale Funzioni Delegate della Camera di Commercio di Udine, che procederà all'esame della completezza della documentazione e all'esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 art. 8 comma 3 l'amministrazione camerale renderà noti gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo mediante pubblicazione di nota informativa sul sito internet dell'ente camerale precisando:

- a) L'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti;
- b) L'oggetto del procedimento;
- c) Il responsabile del procedimento;
- d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
- e) I termini inerenti il procedimento;
- f) I casi di annullamento e revoca del contributo.

I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da:

data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La CCIAA di Udine procede all'istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Vengono archiviate, con atto adottato Segretario Generale, e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 10;

- b) le domande non inviate da casella di posta elettronica certificata;
- c) le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi del presente articolo 11 e di identico contenuto della medesima.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

La CCIAA di Udine, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Avverso il provvedimento negativo adottato dal Segretario Generale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Art. 12 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con Determinazione del Segretario Generale tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito all'art. 11, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione.

Art. 13 - VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate presentando alla Camera di Commercio di Udine apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario, comunque entro il limite di spesa ammessa. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione. La Camera di Commercio provvede alla valutazione della variazione proposta e l'eventuale autorizzazione alla variazione viene approvata con Determinazione del Segretario Generale. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

L'eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, nonché affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda ed ad ogni altra modifica societaria (comprese le variazioni di quote o azioni e compagine sociale), intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al presente bando, è rimessa al giudizio della Camera di Commercio, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa e/o le variazioni soggettive intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 14 -OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo per la durata di due anni a partire dalla data di rendicontazione.

Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma.

Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili oggetto di incentivo.

I beni mobili materiali oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura, utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dal progetto oggetto di contributo.

2. Il beneficiario è tenuto inoltre al rispetto dei sottoelencati obblighi nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione:
 - a. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Udine;
 - b. mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva in provincia di Udine;
 - c. permanenza del requisito di partecipazione giovanile e/o femminile dell'impresa, come stabilito dall'articolo 5.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, entro il 28 febbraio di ogni anno e fino a conclusione del mantenimento del vincolo e degli obblighi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione e dei suddetti obblighi. In caso di inosservanza la Camera di Commercio può procedere ad ispezioni e controlli.

La violazione del mantenimento del vincolo di destinazione soggettivo e oggettivo di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di cui al comma 2, lettera a e b comportano la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo/ obbligo non è stato rispettato, con restituzione delle somme erogate non spettanti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

La violazione degli obblighi di cui al comma 2, lettera c comporta la rideterminazione dell'intensità dell'incentivo al netto della maggiorazione prevista per le imprese femminili/giovanili all'art. 8, con restituzione delle somme erogate non spettanti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi erogati.

Art. 15 - DIVIETO DI CUMULO

Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.

Art. 16 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il termine di 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante la realizzazione del progetto concluso e le spese sostenute.

È consentita la richiesta di proroga del termine di **6 mesi** a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Ai fini della rendicontazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno utilizzare obbligatoriamente la modulistica predisposta dall'ufficio Contributi, compilata in tutte le sue parti e comprensiva di tutti gli allegati richiesti.

Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell'IVA e di analoghe imposte estere.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio:

1. Copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull'originale per l'utilizzo del contributo richiesto ai sensi del presente bando e relativa a tutti i costi sostenuti per l'intero progetto oggetto del contributo;
2. L'amministrazione ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
3. relazione finale, indicante obiettivi raggiunti;
4. Regolare quietanza di pagamento avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma della dichiarazione liberatoria o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato in sede di determina di concessione.

In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ammissibili ai sensi del presente bando.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" la Camera di Commercio di Udine applica una ritenuta d'acconto del 4% sull'ammontare dei contributi erogati (esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali) che viene versata all'Erario dalla Camera di Commercio di Udine stessa secondo le modalità previste per gli enti pubblici.

Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell'impresa. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 17 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini per la concessione e la liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi dell'art. 11 e dell'art.16.

I termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art.11.

Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta; il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.

Art. 18 - CONTROLLI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

La Camera di Commercio effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, in particolare:

- a) l'impresa non risulti attiva nei termini previsti dal bando;
- b) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre i termini previsti dal presente Bando;
- c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- e) le spese ritenute ammissibili siano inferiori all'importo minimo previsto al precedente art. 8, fermo restando l'obbligo di rendicontazione di tutte le fatture inerenti tutte le spese oggetto del progetto, con quietanze delle stesse;
- f) qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
- g) l'impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, o risulti cancellata dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo, previa valutazione degli uffici preposti;
- h) l'impresa non abbia rispettato, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- i) il rendiconto non sia firmato digitalmente dal legale rappresentante o non sia firmato in originale e/o non accompagnato da documento di identità;
- j) non venga rispettato il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo per la durata di cui all' art.14 del presente bando, tranne i casi di rideterminazione previsti all'art14.

I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall'impresa alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Segretario Generale.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Art. 19 - AVVERTENZE

Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l'istruttoria delle domande di contributo e le fasi inerenti la rendicontazione e la liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate all'ufficio Contributi dell'Azienda Speciale Funzioni Delegate della CCIAA di Udine.

A seguito della presentazione della domanda di contributo la CCIAA di Udine provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di erogazione.

Si prega prendere visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia protezione dei dati personali" pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale.

Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando di concorso, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la CCIAA di Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 20 - REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento camerale "Incentivi finalizzati alla promozione del territorio e della economia provinciale" di cui alla deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine n. 54 del 18/03/2013 e successive modifiche, che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, nonché alla L. 241/90.

Allegato A)

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” REGOLAMENTO 1407/2013

-SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1407/2013
-IMPRESA UNICA

---- 1 ----

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

---- 2 ----

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

---- 3 ----

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.